



COMUNE DI SEREGNO (MB)
Area Affari Economico-Finanziari e Servizi alla Città
Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018



La presente guida **non riveste alcun carattere di ufficialità**, ma vuole essere unicamente un piccolo contributo ai partiti, gruppi politici, movimento e/o singoli cittadini per facilitarli nelle operazioni per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali che si svolgeranno il 10 giugno 2018.

A cura dell'Ufficio Elettorale del Comune di Seregno.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, e l'articolo 37, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, che varia in relazione alla popolazione residente.

Il Comune di Seregno ha una popolazione legale (calcolata per legge al censimento 2011) pari a **43.001** abitanti, quindi, il numero dei consiglieri da eleggere è quello previsto per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, **ovvero 24**.


Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a **SEDICI** e non superiore a **VENTIQUATTRO**.

Nella lista dei candidati nessuno **dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3** dei candidati, numero da arrotondare **all'unità superiore** qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (art. 73, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 23 novembre 2012, n. 215 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 37/2014).

Si fornisce a riguardo una tabella esemplificativa:

NUMERO CANDIDATI CONSIGLIERI	2/3		1/3	
	divisione	arrotondamento	divisione	arrotondamento
24	16	16	8	8
23	15,3333	15	7,6666	8
22	14,6666	14	7,3333	8
21	14	14	7	7
20	13,3333	13	6,6666	7
19	12,6666	12	6,3333	7
18	9	9	6	6
17	1,3333	11	5,6666	6
16	10,6666	10	5,3333	6

NUMERO NECESSARIO SOTTOSCRITTORI



La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta, a norma dell'art.3, comma 1 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificato dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120, da:

non meno di 200 e da non più di 400 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra i 40.001 e 100.000 abitanti.

Requisito essenziale per essere sottoscrittori è quello di **essere iscritto** nelle liste elettorali del Comune di Seregno.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista: sono previste pene pecuniarie per i trasgressori, da € 200 a € 1.000 (art. 93, comma 2 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 1 legge 2.3.2004 n. 61).

Le sottoscrizioni sono **nulle se anteriori** al **180°** giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, Legge n. 53 del 1990 e successive modificazioni).

E' considerato **inammissibile** che i candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale sottoscrivano la propria lista e pertanto le loro eventuali sottoscrizioni sono da considerarsi come non apposte.

A norma dell'art.28 e dell'art.32 del T.U. 570/1960, la firma deve essere apposta su **moduli** riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, il luogo e data di nascita dei candidati oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere **autenticata**, a norma dell'art. 14 Legge 21.3.1990 n. 53, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 DPR 28.12.2000 N. 445, dai seguenti soggetti:

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere
e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della provincia;
- Sindaco (non presente);
- assessore comunale (non presente) o provinciale;
- presidente del consiglio Comunale (non presente) o provinciale;
- segretario comunale o provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia;
- consigliere comunale (non presente) o provinciale che abbia comunicato, rispettivamente, al sindaco (non presente) o al presidente della provincia la propria disponibilità.

INDICAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di **due** delegati, incaricati di assistere alle operazioni di **sorteggio** delle liste, di **nominare i rappresentanti di lista** presso ciascun seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale, di **dichiarare il collegamento** con il candidato alla carica di Sindaco.

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano **anche** presentatori o candidati della lista.

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO



Il candidato Sindaco deve sottoscrivere una dichiarazione di collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale; tale dichiarazione è efficace solo se **convergente** con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

MANDATARIO ELETTORALE



Con esclusione dei candidati che spendono meno di € 2.500, dal giorno successivo a quello della convocazione dei Comizi (44° giorno - 27 aprile 2018), gli stessi possono raccogliere fondi per il finanziamento per la propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

(Nessun candidato può designare alla raccolta di fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato).

(Art. 13, comma 6, legge 6.07.2012 n.96 ed art. 7 comma 3, L. 10/12/1993 n.515)

CONTRASSEGNO

Affinché il contrassegno non venga ricusato, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia **identico** o possa **facilmente confondersi** con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

Le liste che si presentano con un **contrassegno di un partito o gruppo politico** rappresentato anche in una sola delle due **Camere** o nel **Parlamento Europeo**, oltre alla restante documentazione, devono essere corredate da una **dichiarazione** sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono **immagini o soggetti di natura religiosa** (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni).

E' vietato anche l'uso di **simboli propri** del Comune di Seregno.

Il modello del contrassegno deve essere presentato:

- in triplice esemplare (**3 fogli formato A4**);
- su carta **lucida**;
- con **inchiostro di china o tipografico**;
- in **due diverse misure** rispettivamente, circoscritto da un cerchio del diametro di **cm 10** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro di **cm 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione);
- **anche in supporto informatico nei formati «.jpg» e «.pdf»** (per consentire ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterarie e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore).

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE



Le liste, complete di tutta la documentazione richiesta dalla legge, debbono essere presentate al Segretario del Comune, **a partire dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno antecedente la data delle consultazioni, ovvero l'11 maggio 2018, e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data delle votazioni, ovvero il 12 maggio 2018.**

La dichiarazione di presentazione della lista, all'atto della consegna, deve essere **completa di tutta la documentazione** necessaria richiesta dalla legge (si raccomanda di prestare particolare attenzione ai certificati d'iscrizione alle liste elettorali di tutti i sottoscrittori).

N.B.: si consiglia di effettuare la consegna **al più presto** e non in prossimità dello scadere del termine ultimo, allo scopo di avere il tempo necessario per completare la documentazione in caso di dimenticanze, o di apporre le opportune correzioni in caso di errore.

La consegna della lista può essere effettuata **da persone diverse dei delegati di lista**, ma solo quest'ultimi possono presenziare al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo delle liste ammesse e al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ammessi, presso la 3^a Sottocommissione Elettorale Circondariale di Desio.

SUGGERIMENTI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE



1. Prima di scrivere i nomi ed i relativi dati anagrafici dei candidati consiglieri comunali e sindaci sulla dichiarazione di presentazione della lista e sugli atti separati, è opportuno farsi rilasciare dal competente Ufficio Elettorale, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, onde **evitare errori nella trascrizione dei dati**, con il rischio della ricusazione della lista stessa.

2. Verificare che le **generalità** dei candidati siano riportate con esattezza sui vari moduli a corredo della presentazione della lista.

1) Generalità del candidato sindaco riportate su:

- Certificato d'iscrizione nelle liste elettorali;
- Dichiarazione di accettazione della candidatura e di collegamento alle liste;
- dichiarazione dei delegati di lista di collegamento al candidato sindaco;
- dichiarazione di presentazione della lista;
- atti separati

2) Generalità dei candidati alla carica di consigliere riportate su:

- certificato d'iscrizione nelle liste elettorali;
- dichiarazione di accettazione della candidatura;
- dichiarazione di presentazione della lista;
- Atti separati.

Le donne coniugate o vedove, se lo ritengono opportuno, possono indicare anche il cognome del marito (esempio: "Rossi Maria in Verdi").

Il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali del candidato **sindaco** e la dichiarazione di accettazione della candidatura e di collegamento alle liste devono essere **allegati in originale a tutte le liste collegate**.

3. Rammentare ai propri sottoscrittori l'assoluto **divieto di firmare più di una dichiarazione** di presentazione di lista.

4. Fare attenzione al contrassegno di lista che deve essere assolutamente **ricompreso** all'interno di un cerchio (anche le eventuali diciture).

5. In considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000.

Non sono pertanto ammesse:

- L'autocertificazione (art. 46 DPR n. 445/2000), per quanto attiene l'autocertificazione l'iscrizione nelle liste elettorali;
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000);
- La proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (art. 41, comma 2, del DPR n. 445/2000);
- La presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.